

Vicenza, 26 Febbraio 2014
Prot. N° 000/2014

Preg.mo Signore

A mezzo mail

OGGETTO: quesito posto alla Commissione Liquidazione Parcelle - risposta

Gentile Collega,

la presente in riscontro alla Tua del 05.02.2014 che sottopone a Codesta Commissione il seguente quesito:

“diritto al compenso in assenza di specifica pattuizione”

Parere della Commissione Liquidazione Parcelle:

Il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 – come noto – ha abrogato le tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico e al c. 3 dell’art. 9 ha stabilito:

.....

3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

.....

Per quanto sopra, a parere di questa Commissione, il diritto al compenso esiste anche se viziato nella forma.

L’onorario andrà quantificato in base ai presupposti dell’ultimo periodo dell’art. 9 sopra riportato.

Inoltre, a parere di questa Commissione, nulla vieta che quale “mero parametro”, si possa quantificare l’onorario nei limiti del DM 140/2012 dato che, in sede contenziosa, sarà la misura adottata dal Giudice.

Cordiali saluti



Il Presidente
Commissione Liquidazione Parcelle
Bianca Cracco
dr.ssa Bianca Cracco